

SEGRETERIE PROVINCIALI DI VENEZIA

Venezia, 12/06/2020

Ai Dirigenti
delle Istituzioni
della Provincia di Venezia

alle RSU di tutte le istituzioni scolastiche
della Provincia di Venezia

Oggetto: Chiarimenti in merito alla richiesta delle ferie e ritorno al lavoro dei soggetti fragili

Egregi Dirigenti,

alle scriventi OO.SS., sono pervenute ripetute segnalazioni relative all'emanazione di circolari interne in merito alla richiesta di ferie di personale docente e ATA, i cui contenuti, a nostro avviso, sono decisamente discutibili.

Si va dalla imposizione di termini precisi, alla compressione della finestra temporale di fruizione, alla istituzione di periodi uguali per tutti ed altro in modo, a volte, totalmente arbitrario, all'aggiunta di note a piè pagina scritte a mano.

Pur comprendendo le difficoltà organizzative legate agli adempimenti relativi alla conclusione del corrente anno scolastico e all'avvio del prossimo, dovute alle numerose novità derivanti dalle recenti disposizioni emanate nel quadro delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, ci vediamo tuttavia costretti a richiamare le istituzioni scolastiche al rispetto della normativa vigente.

La Costituzione Italiana, all'art. 36 sancisce che *"il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunciarvi"*

Il CCNL scuola del 26 novembre 2007, all'art. 13 prescrive che *"le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico"*

Personale ATA:

"La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 01 luglio - 31 agosto"

CCNL scuola del 26 novembre 2007, art. 13 c. 11.

Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell'art. 54 del CCNL le ore prestate oltre l'orario ordinario di servizio possono essere recuperate, in luogo della retribuzione, in forma di ore e/o giorni di riposo compensativo solo a richiesta dell'interessato per sua libera scelta e ciò deve valere, ovviamente,

anche con riferimento al periodo di emergenza che stiamo ancora vivendo, non a caso all'art. 87, comma 3, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 è espressamente richiamato il “...rispetto della contrattazione collettiva...”

Personale Docente:

“le ferie devono essere fruite durante i periodi di sospensione delle attività didattiche” e “in caso di particolari esigenze di servizio [...] che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente a tempo indeterminato entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica” (CCNL scuola del 26 novembre 2007, art. 13 c. 10).

L'unica possibilità di riduzione o di frazionamento del periodo in cui poter richiedere le ferie è nel caso in cui, il Collegio dei Docenti abbia deliberato un piano annuale delle attività che preveda impegni specifici nei mesi di luglio e agosto (art. 28 c. 4 del CCNL 2007).

In tale evenienza il CCNL 29 novembre 2007 all'art.28 c. 4 prevede che di tale piano, o di ogni sua successiva modifica, debba essere data informazione alle RSU e alle Organizzazioni Sindacali territoriali.

Riteniamo dover ricordare che, nel periodo estivo, la sospensione delle attività didattiche decorre dal 01 luglio al 31 agosto di ciascun anno scolastico e quindi, in tale arco temporale, è possibile usufruire delle ferie per tutto il personale (a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto sino al termine dell'anno scolastico).

Fanno eccezione coloro che sono impegnati negli Esami di Stato, per i quali è disponibile solo il periodo tra la conclusione delle operazioni di esame e il 31 agosto.

È importante, al riguardo, far menzione delle modifiche apportate ex lege al CCNL in materia di fruizione delle ferie di settore col combinato disposto delle norme contenute al c.8 art. 5 D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012, e ai cc. 54, 55 art. 1 L. 228/2012: a far data dal 01 gennaio 2013, anche il personale docente a tempo indeterminato fruisce delle ferie nel più ampio periodo di “sospensione delle lezioni”.

Questo lungo periodo di chiusura forzata ha richiesto un forte impegno ai lavoratori del mondo della conoscenza, i quali hanno risposto introducendo tutto il proprio senso di responsabilità e tutta la propria professionalità per garantire il diritto all'istruzione, spesso andando oltre i propri compiti e superando il confine tra lavoro e vita privata.

I mesi che verranno saranno fondamentali per la ripresa della vita scolastica e per questo è importante che il Collegio dei Docenti valuti attentamente il piano annuale delle attività.

L'individuazione del periodo in cui richiedere le ferie, necessarie per “garantire l'integrità psicofisica del dipendente contro il logorio conseguente alla prestazione del servizio” (cfr. Parere del Consiglio di Stato del 19/06/1966, n. 388), dovrà tenere conto delle esigenze organizzative della scuola, ma non può che essere consequenziale alle scelte deliberate dal Collegio dei Docenti e coerente con le disposizioni normative legislative e pattizie.

Riteniamo, dunque, che qualunque circolare interna che comporti una compressione dell'arco temporale in cui poter usufruire dei giorni di ferie, che non sia motivata da impegni previsti nel piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti, sia priva di qualunque fondamento normativo e, pertanto, sia da ritenersi illegittima.

Non si può, inoltre, non fare un accenno ai cosiddetti “lavoratori fragili”, come citati, anche nell’ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2, dalla normativa di seguito in elenco,

- D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- Decreto Legge “Rilancio Italia” del 19 maggio 2020, art 83.
- Nota del Ministero dell’Istruzione del 28 maggio 2020.
- Nota del Ministero dell’Istruzione del 29 maggio 2020.

per i quali deve essere istituita una sorveglianza sanitaria eccezionale.

In base ai dati epidemiologici, riportati nell’art. 83 di cui sopra, rientrano nella categoria dei soggetti “fragili” le lavoratrici e i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Nello specifico, per quanto riguarda gli esami di Stato, il dirigente scolastico, sulla base delle documentazioni mediche prodotte dagli interessati, identifica i docenti che, in quanto “lavoratori fragili”, come commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame. Il presidente, quindi, dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

In ultimo, riguardo la L. 104 si ribadisce per i lavoratori disabili con handicap grave e i lavoratori che assistono un familiare o affine fino al secondo grado con grave disabilità, così come disposto dal Decreto Cura Italia per i mesi di marzo e aprile, anche nei mesi di maggio e giugno, con il Decreto Rilancio, per queste categorie i giorni di permesso salgono ad un totale di 18: ai 3 giorni mensili, riconosciuti in via ordinaria si aggiungono ulteriori 12 giorni cumulativi, che potranno essere fruiti anche in modo continuativo al fine di aiutare persone con invalidità che abbiano subito disagi dalle restrizioni per il coronavirus. Coloro che hanno già ottenuto il permesso nel mese di aprile non dovranno inviare una nuova domanda all’INPS, ma i datori di lavoro concederanno in automatico la proroga.

Siamo certi un cortese riscontro.

Distinti saluti

FLC CGIL
Giuseppina Signoretto

UIL Scuola
Michele Nudo

SNALS CONFSAL
Giovanni Giordano

FGU GILDA UNAMS
Fabio Barina